

Alle OO.SS. e RSU aziendali

E p.c. Ai Direttori/Responsabili di Nodo

Oggetto: Esercizio di attività di vigilanza e controllo in materia ambientale da parte del personale di Arpae.

Facendo seguito alle diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti, pervenute in varie forme, in merito alle problematiche relative allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale da parte del personale di Arpae, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 3/2018, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.

Si deve, anzitutto, rappresentare come la scrivente Agenzia, anche dopo le più recenti novità legislative, non ritenga che la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e più in generale l'attività di vigilanza, possa essere realizzata esclusivamente da personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico della prevenzione ambientale (TPALL).

A tale conclusione, che conferma la posizione già esposta da questa Direzione Generale in altre occasioni, si giunge sulla base di una pluralità di valutazioni che sono di seguito esposte sinteticamente.

E' necessario preliminarmente evidenziare come nel quadro normativo di riferimento che disciplina l'attività di P.G. in Arpae, non esista alcuna disposizione che consideri l'inquadramento nel profilo TPALL come requisito soggettivo necessario (e sufficiente) per la legittimità degli atti compiuti dagli operatori preposti ad attività di vigilanza. Non vi sono infatti, ovviamente, indicazioni di questo tipo nell'art. 57 del c.p.p., che delega a leggi di settore la possibilità di attribuire le funzioni di P.G., non vi sono nella legge statale n. 61/1994 (formalmente non ancora abrogata) e nemmeno vi sono nella più recente Legge n. 132/2016. Nessun riferimento a specifici inquadramenti professionali degli U.P.G. è rinvenibile, infine, nell'art. 14 della L.R. n. 44/1995 che disciplina in Emilia Romagna la tematica qui esaminata.

Tutte queste norme infatti, ivi incluso l'art. 14 della recente Legge SNPA, individuano il presupposto per il conferimento della qualifica di UPG nello svolgimento, effettivo e documentato, di funzioni di vigilanza ambientale nell'ambito delle preposte strutture organizzative delle Agenzie, ciò a prescindere dal formale inquadramento professionale degli operatori interessati. Per quanto è dato sapere nemmeno il futuro D.P.R., attuativo del citato art. 14 della Legge n. 132/2016, relativo alla regolamentazione del personale "incaricato degli interventi ispettivi" del SNPA, avrà riferimenti ad una riserva di tali compiti in capo ai TPALL.

A non diverse conclusioni si giunge esaminando la disciplina più specificatamente riferita ai TPALL, ad iniziare dal D.M. n. 58/1997. E' vero, infatti, che questo Decreto assegna a tale figura professionale compiti di prevenzione e controllo, riconoscendo altresì espressamente che "nei limiti delle proprie attribuzioni" il TPALL è "ufficiale di polizia giudiziaria", ma non dispone - e non poteva evidentemente farlo - che tali attribuzioni siano riservate in via esclusiva ai tecnici della prevenzione con preclusione, quindi, dell'esercizio di tali attività ad altre figure professionali.

Conseguentemente anche dopo l'emanazione della Legge n. 3/2018 e del D.M. Sanità del 13 marzo 2018, non si può ritenere che, nella Pubblica Amministrazione, l'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e più in generale l'espletamento di compiti di vigilanza siano una prerogativa esclusiva degli appartenenti all'albo dei tecnici della prevenzione istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari, sul quale si tornerà in seguito.

Pertanto, pur essendo evidente che i tecnici della prevenzione costituiscono la componente più rilevante del personale dell'Ente preposto ad attività di controllo, non si può escludere che da un lato dipendenti non inquadrati come TPALL (eventualmente anche dirigenti) svolgendo funzioni di vigilanza possano essere legittimamente "nominati" UPG, e d'altro lato che a TPALL non addetti a funzioni di vigilanza la qualifica di UPG non sia attribuita, non ravvisandosi appunto un automatismo in quanto previsto nell'art. 1 del citato D.M. n. 58/97.

Le considerazioni sopra espresse consentono, inoltre, di esporre il punto di vista dell'Agenzia su un altro tema recentemente oggetto di discussione, ovvero se sia configurabile in capo ad un dipendente di Arpae non TPALL, che svolga con la qualifica di UPG funzioni di vigilanza e controllo, ovvero predisponga pareri tecnici ambientali, il delitto di "Esercizio abusivo di una professione" previsto dall'art. 348 del codice penale.

A parere di questa Direzione Generale la condotta in questione è, sotto il profilo oggettivo, priva di elementi di "abusività" in quanto le funzioni di vigilanza ambientale poste in essere dal dipendente, seppure non TPALL, risultano essere espletate dallo stesso su incarico dell'Ente che *ope legis* le detiene istituzionalmente, quindi non in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Si evidenzia, peraltro, come il delitto in questione necessiterebbe, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di una condotta dolosa da parte dell'agente, e quindi della coscienza e volontà di porre in essere atti contrari all'ordinamento giuridico. Orbene la ricordata circostanza che nella fattispecie in esame il soggetto agisca in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed in ottemperanza delle prescrizioni dalla stessa impartite, esclude a parere di questa Agenzia tale ipotesi.

Chiarito quanto sopra relativamente alla circostanza che le funzioni di Polizia Giudiziaria, e più in generale le attività di vigilanza e controllo, non sono riconducibili in via esclusiva alla figura professionale del TPALL, si deve tuttavia altresì evidenziare come, allo stato attuale, il dato letterale della normativa (rif. art. 4 della L. n. 3/2018 e DM del 13/03/2018 del Ministero della Salute) induca a ritenere che per tali operatori, inquadrati nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D e DS), sia obbligatoria l'iscrizione nel relativo albo professionale di tecnico della prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Essendo tale obbligo esteso esplicitamente anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non solo, quindi, ai liberi professionisti.

Per quanto concerne, infine, i termini previsti per l'iscrizione al suddetto albo, si segnala la lettera circolare prot. DGPROF 29123 del 04/06/2018 del Ministero della Salute (trasmessa alla scrivente Agenzia in data 09/07/2018) che si allega alla presente e dalla quale si evince come sussista un "periodo transitorio" riferito a tali procedure di iscrizione.

Arpae, comunque, si riserva di fornire sulla questione ulteriori informazioni anche a seguito di specifiche indicazioni che dovessero essere fornite dai competenti Uffici Regionali ovvero a fronte di ulteriori sviluppi conseguenti ai confronti istituzionali avviati sul tema.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bortone

Lettera firmata elettronicamente

Allegato: Circolare Ministero della Salute



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

N°i.4.D.2.....


Proposta al Foglio del

N°

Ministero della Salute

DGPROF

0029123-P-04/06/2018



283923902

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni
e delle Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione agli albi professionali degli esercenti le Professioni sanitarie di cui
alla legge n. 43/2006 . Articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute*” all’articolo 4, comma 9, lett. c), ha previsto la trasformazione dei Collegi dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il comma 10 del medesimo articolo 4, ha stabilito che la professione di assistente sanitario confluisce nell’Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera c).

L’articolo 4, comma 13, inoltre, ha stabilito che “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*”.

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, è stato adottato il Decreto 13 marzo 2018 del Ministro della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 77 del 2018 con lo scopo di costituire gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che sono entrate a far parte del suddetto Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e per le quali è ormai necessaria l’iscrizione al relativo albo ai fini del relativo esercizio professionale.


Il citato D.M. 13.03.2018 prevede in via transitoria all’art. 5, comma 2, che ai fini della costituzione dei suddetti albi “*..i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso*”.

La Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha comunicato alla scrivente che dal 1 giugno 2018 avranno inizio le iscrizioni delle suddette 17 professioni sanitarie presso gli Ordini territoriali per terminare a settembre 2019, data di scadenza del mandato dei rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative.

Atteso quanto sopra, si chiede di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio suddetto che è stato previsto dal sopra citato DM per la implementazione degli albi professionali delle anzidette 17 professioni sanitarie in via di prima applicazione della legge 3 del 2018. Al contempo, si chiede di dare indicazioni alle strutture sanitarie medesime, affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all'esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici. Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall'interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all'albo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



referente : Fabio LUPI
Tel. 0659945908
f.lupi@sanita.it

